



COMUNE DI
CASTELLINO DEL BIFERNO
MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE (1943 – 1944)



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ORIGINALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2016
ai sensi dell'art. 252 del D. LGS. 18.08.2000, n. 267

DELIBERAZIONE N. 5 del 6 Ottobre 2017

Oggetto: Criteri e norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. L.vo 267/2000

L'Anno 2017, il giorno sei del mese di Ottobre, alle ore 17.00, in Castellino del Biferno, nella casa comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Filomena Iapalucci, ha adottato la presente deliberazione.

PREMESSO

- Che il Comune di Castellino del Biferno, con deliberazione del Commissario ad acta per il dissesto n. 1 del 12 maggio 2016, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con D.P.R. in data 1 agosto 2016 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, ai sensi dell'art. 252, comma 1 del TUEL;
- Che in data 23 Agosto 2016 il suddetto decreto è stato notificato al Commissario straordinario di liquidazione Dott.ssa Iapalucci Filomena;
- Che ai sensi dell'art. 252 comma 2 del TUEL, l'Organo straordinario di liquidazione in data 24 Agosto 2016, si è regolarmente insediato presso il Comune di Castellino del Biferno;
- Dato atto che la massa passiva accertata ai fini dei presenti criteri è quella definita ai sensi dell'art. 254, co. 3, del D. Lgs. 267/2000 e che ad essa si farà fronte con la massa attiva di competenza del Comune, definita dall'art. 255 del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO:

- che con propria deliberazione n. 4 in data 2 agosto 2017 questo Organo straordinario di liquidazione ha sottoposto al Comune di Castellino del Biferno la proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 267/2000 in relazione alla massa passiva del dissesto finanziario dell'Ente;

- che con deliberazione di giunta comunale n. 8 del 30 agosto 2017, l'Amministrazione comunale ha aderito alla proposta di procedura semplificata di liquidazione dei debiti della massa passiva ex art. 258 del D. Lgs. 267/2000.

RIBADITO che:

l'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento progressivo, prevede:

- *comma 2 — "... L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4";*
- *comma 3 — "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";*
- *comma 4 — "L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";*
- *comma 7 — "... E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti";*

VISTI:

- il titolo VIII, capi II e III, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nel testo vigente;
- la Legge costituzionale 18/10/2001, n. 3;
- l'art. 31, co. 15, della Legge 27/12/2002, n. 289;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- le circolari del Ministero dell'Interno 20/09/1993 n. 21/93 FL e 14/11/1997 n. 28/97FL;
- l'art.3 bis, co. 1 del decreto legge n.174 del 10 ottobre 2012;
- l'art.4 bis introdotto con il decreto legge 210 del 30 ottobre 2015, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016, n.21;
- il D.L. 24 giugno 2016, n.113 convertito in Legge 7 agosto 2016, n.160, che prevede la concessione di un'anticipazione di liquidità ai comuni dissestati che abbiano aderito alla procedura semplificata di cui all'art.258 del D. Lgs. 267/2000;
- il D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito con la L. 21 giugno 2017, n. 96, art. 36 che modifica l'art. 255, comma 10 del D. L.vo 267/2000;

RITENUTO di dover stabilire la misura della percentuali che si intendono proporre sulla base dell'anzianità del debito ai creditori, prima di avviare con i medesimi le transazioni di cui all'art. 258 del D. Lgs. 267/2000 cui si farà fronte:

- con le risorse finanziarie che l'Amministrazione provvederà a versare nel conto della liquidazione in base all'andamento della riscossione dei residui attivi di competenza di questo OSL;
- con i fondi che verranno individuati con i Decreti Ministeriali con i quali verranno eventualmente concesse, per il triennio 2016-2018, le risorse disponibili sul "fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci comunali", ripartito sulla base dei parametri di legge;
- con l'eventuale anticipazione di liquidità prevista dal sopracitato D.L. 113 del 24 giugno 2016, convertito in Legge 7 agosto 2016, n.160;
- con eventuale, ulteriori risorse messe a disposizione dell'amministrazione comunale, qualora la massa attiva sia insufficiente, anche attraverso la dismissione dei beni immobili ai sensi del co. 9 dell'art.255 del D. Lgs. 267/2000 e di beni mobili a mente dell'art. 6 del D.P.R 378/1993 e ss.mm.ii.;
- che questo OSL, nelle more dell'acquisizione delle risorse da parte del Comune e delle altre entrate, proseguirà all'accertamento della sussistenza degli elementi sostanziali dei creditori inclusi nella massa passiva della liquidazione, nonché delle ulteriori insinuazioni in corso di esame ai sensi dell'art.5 co. 2 del D.L. 29 marzo 2004, n.80, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140;

Per quanto innanzi visto e considerato;

Dispone

di fissare ai sensi del co. 3, del richiamato art. 258 del D. Lgs. 267/2000, i seguenti criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva, stabilendo:

1. che in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa verranno proposte le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze e comunque di definizione delle stesse, precisando che in presenza di istanze particolarmente complesse e che richiedono ulteriori chiarimenti istruttori, nelle more dell'acquisizione di tali chiarimenti si procederà a valutare e a transare le istanze successive;
2. che in riferimento ai citati crediti, si ritiene di dover inserire nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso di insinuazione nella massa passiva, per consentire il soddisfacimento dei creditori dell'Ente, in considerazione che questo OSL non ha ancora proceduto alle transazioni per mancanza di risorse messe a disposizione dal Comune;
3. che ai crediti di cui al punto 2 saranno ovviamente proposte le transazioni successivamente alle istanze di cui al punto 1;
4. che eventuali crediti vantati dall'Amministrazione Comunale nei confronti della gestione liquidatoria saranno trattati per ultimi;

5. di dover approvare uno schema di transazione utile a definire transattivamente i crediti ammissibili, nel quale deve essere specificata la "rinuncia ad ogni altra pretesa" da parte del creditore in caso di accettazione;
6. che le previsioni di cui al richiamato art. 258, co. 3, anche tenuto conto degli esercizi finanziari a cui si riferiscono i crediti da liquidare e l'entità presumibile delle risorse che sono o che potranno essere messe a disposizione dell'OSL da parte dell'Amministrazione comunale, possano trovare concretezza proponendo ai creditori ammessi al passivo una transazione secondo le seguenti percentuali:
 - 45% del credito riconoscibile per i crediti risalenti all'esercizio 2015;
 - 50% del credito riconoscibile per i crediti risalenti all'esercizio 2014;
 - 55% del credito riconoscibile per i crediti risalenti all'esercizio 2013;
 - 60% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2012 e precedenti;
7. che i debiti privilegiati da lavoro subordinato, non essendo oggetto di transazione (Cfr. Circolare F.L.28/1997), sono liquidati immediatamente e per intero, quindi per una percentuale pari al 100% del complessivo credito accertato compresi eventuali interessi fino alla data del dissesto, con rinuncia ad altra pretesa e azioni legali in corso o future;
8. di dare avvio alle proposte di transazioni per i crediti ammissibili alla gestione con esito positivo, nella misura delle risorse finanziarie a disposizione. In caso di esito negativo della proposta di transazione, l'OSL provvederà immediatamente ad effettuare i previsti accantonamenti, nella misura di cui all'art. 258, co. 4, del D. Lgs. 267/2000;
9. di specificare, in proposito ed al fine della definizione dell'esercizio finanziario di riferimento, che verrà assunta la data della fattura per tutti le prestazioni fatturate, mentre per i crediti non fatturati verrà preso a riferimento l'esercizio in cui l'obbligazione sorta è divenuto credito certo, liquido ed esigibile. Nel caso in cui la determina o la fattura siano successive all'anno 2015, ma i crediti sono relativi ad acquisti/prestazioni che hanno avuto luogo nell'esercizio, il credito sarà considerato, ai fini dell'inserimento nella massa passiva, sorto nel 2015. Nel caso di debiti fuori bilancio l'anno di riferimento sarà l'anno 2015, qualora non risulti fattura agli atti dell'OSL, ovvero l'anno di emissione nel caso di sentenza passata in giudicato;
10. che le proposte di transazione saranno comunque precedute da atti deliberativi nei quali saranno individuati, sia singolarmente che a gruppi sulla base delle risorse disponibili, gli importi transabili e le percentuali di cui all'art. 258, co. 3, del D. L.gs. 267/2000, come sopra indicate, che verranno proposte ai creditori;
11. che ad avvenuta acquisizione delle proposte di transazione si procederà, mediante atto deliberativo, alla liquidazione del credito transatto;
12. che il pagamento sarà effettuato previa verifica della regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore (Equitalia / DURC) e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- per la liquidazione dei debiti della massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Castellino del Biferno, ai sensi dell'art. 258 del D. L.gs. 267/2000, di confermare le seguenti articolate procedure e criteri, già fissati in narrativa ed in particolare:
 1. in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa verranno proposte le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze e comunque di definizione delle stesse;
 2. saranno inseriti nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso di insinuazione nella massa passiva, per consentire il soddisfacimento dei creditori dell'Ente;
 3. gli eventuali crediti vantati dal Comune di Castellino del Biferno, nei confronti della gestione liquidatoria, saranno trattati per ultimi;
 4. di proporre ai creditori la transazione, utile a definire transattivamente i crediti ammissibili, secondo gli schemi di cui alle lettere "A", "B", "C" e "D", che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 5. di fissare le percentuali di cui al richiamato art. 258, co. 3, nella seguente misura e limitatamente alla sorte capitale, esclusi quindi interessi e ogni altra partita accessoria, come previsto dalla Circolare F.L. N.28/97:
 - 45% del credito riconoscibile per i crediti risalenti all' esercizio 2015;
 - 50% del credito riconoscibile per i crediti risalenti all' esercizio 2014;
 - 55% del credito riconoscibile per i crediti risalenti all' esercizio 2013;
 - 60% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2012 e precedenti;
 6. per i debiti privilegiati da lavoro subordinato sarà pagata una percentuale pari al 100% del complessivo credito accertato compresi eventuali interessi fino alla data del dissesto, con rinuncia ad altra pretesa e azioni legali in corso o future;
 7. di specificare, in proposito ed al fine della definizione dell'esercizio finanziario di riferimento, che verrà assunta la data della fattura per tutti le prestazioni fatturate, mentre per i crediti non fatturati verrà preso a riferimento l'esercizio in cui l'obbligazione sorta ed il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile (determina di liquidazione, ecc...). Nel caso in cui la determina o la fattura siano successive all'anno 2015, il credito sarà considerato, ai fini dell'inserimento nella massa passiva, sorto nel 2015. Nel caso di debiti fuori bilancio l'anno di riferimento sarà l'anno 2015, qualora non risulti fattura agli atti dell'OSL, ovvero l'anno di emissione nel caso di sentenza passata in giudicato;

8. che le proposte di transazione saranno comunque precedute da atti deliberativi nei quali saranno individuati, sia singolarmente che a gruppi sulla base delle risorse disponibili, gli importi transabili e le percentuali di cui all'art. 258, co. 3, del D. L.gs. 267/2000, come sopra indicate, che verranno proposte ai creditori;

9. i creditori interessati saranno contattati per sottoporre loro la proposta transattiva ovvero trasmettendola per raccomandata o per posta elettronica certificata;

10. il creditore sarà chiamato a transigere sull'insieme risultante da tutti i suoi crediti, con accettazione o rifiuto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna della proposta transattiva. In caso di accettazione della transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e partite accessorie diverse, come da schema "B" allegato alla presente;

11. entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta sottoscrizione ed acquisizione della transazione si provvederà, mediante atto deliberativo, alla liquidazione del credito transatto e relativo pagamento, fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore (DURC/Equitalia) e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito. Decorso infruttuosamente il termine dei 30 (trenta) giorni succitato, si provvederà ad effettuare l'accantonamento, in conformità all'art.258, co. 4;

12. di dare avvio alle proposte di transazione per i crediti ammissibili alla gestione liquidatoria ed ai conseguenti pagamenti per le transazioni che verranno definite con esito positivo nella misura delle risorse finanziarie a disposizione. In caso di esito negativo della proposta di transazione, l'OSL provvederà ad effettuare i previsti accantonamenti, nella misura di cui all'art. 258, comma 44, del T.U.E.L.;


- di inviare la presente deliberazione:
 - a) al Sindaco del Comune di Castellino del Biferno;
 - b) al Ministero dell'Interno- Direzione Centrale per la Finanza Locale;
 - c) al Prefetto di Campobasso;
 - d) al Revisore dei conti del Comune di Castellino del Biferno

- di riservarsi l'adozione degli ulteriori e successivi provvedimenti;

- per tutto quanto non previsto nella presente deliberazione, si rinvia alla normativa vigente per gli enti dissestati;

- Di dare atto che ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Letto, confermato, sottoscritto

Dott.ssa Filomena Iapalucci




COMUNE DI
CASTELLINO DEL BIFERNO
MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE (1943 – 1944)



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2016
ai sensi dell'art. 252 del D. LGS. 18.08.2000, n. 267

All. A) alla Deliberazione OSL n. 5 del 06.10.2017

Prot. n.

AL SIG

Oggetto: Ammissione credito alla massa passiva. Proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000.

L'Organo straordinario di liquidazione del comune di Castellino del Biferno, nominato con D.P.R. del 1 Agosto 2016, con delibera n. 4 del 2 agosto 2017 ha proposto all'Amministrazione comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'articolo in oggetto che, al co. 3, prevede che l'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, con rinuncia ad ogni altra pretesa.

Tale procedura consente al creditore di realizzare con immediatezza, seppur parzialmente, le sue ragioni creditorie.

Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che:

- non e' più prevista la possibilità per l'Organo straordinario della liquidazione di assumere un mutuo con la Cassa depositi e prestiti con oneri a carico dello Stato;
- questo Ente Locale non è beneficiario di alcun sostegno straordinario per gli enti dissestati;
- la normativa vigente non prevede alcuna forma di contribuzione pubblica.

Ne consegue che tutti i debiti devono essere finanziati con le sole risorse del Comune.

Nel caso specifico, questo Organo ha accertato che il credito vantato alla data del 31 dicembre 2015 nei confronti del Comune di Castellino del Biferno, richiesto con istanza del....., è pari a €

Ai sensi del citato articolo 258, che prevede il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito in relazione all'anzianità dello stesso, fatta eccezione solamente per i crediti relativi a lavoro subordinato che vanno pagati per l'intero importo, questo Organo straordinario di liquidazione propone in via transattiva e non negoziabile il pronto pagamento dell'importo di euro.....pari al% del debito, a saldo, stralcio ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa a

qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo e del Comune di Castellino del Biferno, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali ed esecutive, e spese relative, eventualmente intraprese per ottenere il pagamento del credito vantato.

L'importo così determinato sarà pagato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione da manifestarsi mediante sottoscrizione della dichiarazione allegata alla presente proposta.

La dichiarazione di accettazione dovrà essere trasmessa a questo Organo, entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento della proposta transattiva, tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo o per raccomandata a.r., o via pec all'indirizzo:

– comune.castellinodelbifernocb@legalmail.it

La mancata accettazione della proposta transattiva comporta l'inserimento del credito delibato, previa ammissione, al piano di estinzione da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Interno, senza la possibilità di corrispondere alcun acconto.

Tali debiti ammessi, ai sensi dell'art. 256 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, saranno pagati entro 20 giorni dalla notifica del decreto di approvazione del piano sino alla concorrenza ed in misura proporzionale alla eventuale massa attiva residua dopo il pagamento del totale dei debiti assistiti da privilegio.

Per la parte dei debiti non coperti dalla massa attiva, attesa l'impossibilità di legge per l'Ente di assumere specifici mutui per il loro finanziamento, dovranno essere previsti nei futuri bilanci comunali i piani di impegno pluriennali con pagamenti dilazionati negli anni.

Si comunica, infine, che per ogni ulteriore chiarimento lo scrivente riceve, previo appuntamento telefonico al n. 0874/745148.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Filomena Iapalucci

ALL'ORGANO STRAORDINARIO DI
LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI
CASTELLINO DEL BIFERNO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Io sottoscritto Sig., in qualità di
....., dichiaro espressamente:

- di accettare la somma di € (/), di cui alla proposta del dell'Organo straordinario di liquidazione del Comune di Castellino del Biferno, al titolo per cui viene offerta a saldo, stralcio ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti del proponente Organo e del Comune di Castellino del Biferno;
- di rinunciare, come in effetti rinuncio, ad interessi e rivalutazione del credito ed a tutte le azioni giudiziali ed esecutive eventualmente intraprese per ottenere la rivalutazione del credito, le cui spese restano ad esclusivo carico della parte che le ha sostenute.

La presente con valore pienamente liberatorio per l'Organo straordinario di liquidazione e per il Comune di Castellino del Biferno, nei confronti dei quali espressamente dichiaro di essere soddisfatto interamente, relativamente al credito, oggetto della transazione, vantato alla data del 31 dicembre 2015 e di non avere null' altro a pretendere a nessun titolo.

Dichiaro di volere ricevere il pagamento secondo una delle seguenti modalità:

- o Bonifico Bancario da accreditare secondo le seguenti coordinate bancarie:

BANCA:

IBAN:

- o Assegno Circolare non trasferibile intestato al creditore

Data _____

Firma del creditore

Allego:

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- altro (da specificare, es. fattura, delega eventuali eredi, procura, ecc.)

COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE DEDICATO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010 (COME MODIFICATA DAL D.L. N. 187/2010 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 217/2010)

...L... SOTTOSCRITTNATO
A.....IL....., CODICE
FISCALE.....IN.....QUALITA'.....
DIDELLA DITTA
CON SEDE LEGALE.....IN
PARTITA IVA.....CODICE FISCALE.....

COMUNICA

AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136/2010:

- GLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO, ANCHE NON IN VIA ESCLUSIVA, SU CUI EFFETTUARE I PAGAMENTI:

IBAN.....

ISTITUTO.....

- I DATI DEL/DEI SOGGETTO/I DELEGATO/I AD OPERARE SUL CONTO SU INDICATO:

NOME E COGNOME.....

LUOGO E DATA DI NASCITA:.....

CODICE FISCALE:.....

RESIDENZA

IL SOTTOSCRITTO, INOLTRE, SI IMPEGNA AD INDICARE GLI ESTREMI DEL CONTO DEDICATO IN FATTURA.

INFINE, SI IMPEGNA A COMUNICARE, TEMPESTIVAMENTE, EVENTUALI VARIAZIONI DI CONTO CORRENTE DEDICATO.

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE

DATA:.....

FIRMA.....

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/IMPRESA

IMPRESA

(DENOMINAZIONE/RAGIONE
SOCIALE) _____

CODICE FISCALE _____

PARTITA IVA _____

SEDE LEGALE _____

SEDE OPERTIVA _____

FAX _____

PEC _____

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace od esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

Che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____ per la seguente attività:
_____ ed attesta i seguenti dati:

TIPO IMPRESA: IMPRESA LAVORATORE AUTONOMO

CNNL APPLICATO:

INAIL: CODICE DITTA _____

P.A.T/SEDE COMPETENTE _____

INPS: MATRICOLA AZIENDA _____

SEDE

COMPETENTE _____

L'Impresa / (Ditta)

(Firma)

N. 248 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE
(art. 32 legge 18.06.2009, n. 69)

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata, il giorno - 9 OTT 2017, nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.castellinodelbiferno.cb.it, accessibile al pubblico, e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

IL MESSO COMUNALE
D'Angelo Mario



Numero Pubblicazione: 248

Anno di Pubblicazione: 2017

Mittente: Comune Di Castellino Del Biferno

Tipo Atto: Delibera Di Giunta

Numero Atto:

Oggetto Atto: CRITERI E NORME PROCEDURALI IN ORDINE ALLA MODALITA' SEMPLIFICATA DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ART. 258 DEL D.L.vo 267/200.

Data Atto: 06/10/2017

Data Inizio Pubblicazione: 09/10/2017

Data Fine Pubblicazione: 24/10/2017

Documento:

✖ Documento non disponibile

Allegati:

 [Allegato Scansionato.PDF](#)